

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA
(Provincia di Padova)

Convenzione per l'affidamento in concessione, a seguito di pubblica selezione, di area e suolo pubblico per l'esercizio temporaneo di attività di somministrazione alimenti e bevande al pubblico in occasione delle manifestazioni comunale "ESTATE CARMIGNANESE 2024 nel Comune di Carmignano di Brenta.

L'anno 2024 addì _____ del mese di _____ nella Residenza Comunale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

Tra

Il Comune intestato, codice fiscale n. 810000410282 rappresentato da sig. _____, il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse di detto Comune, che in questo atto legittimamente rappresenta nella sua qualifica di Responsabile dell'Area _____ - in virtù del Decreto Sindacale n. _____ del _____;

e

il sig. _____ nato a _____ il _____ che agisce nel presente atto nella sua qualità di _____ corrente in _____ codice fiscale _____ nel prosieguo definito "assegnatario/operatore/concessionario";

premesso che:

- con deliberazione di giunta comunale n. del è stato approvato Atto di indirizzo per l'assegnazione temporanea di spazi e aree pubbliche per l'esercizio temporaneo di attività di somministrazione al pubblico nel periodo giugno- agosto 2024 durante la manifestazione "Estate Carmignanesse 2024";
- che con determina n. del è stato approvato ed indetto bando di selezione pubblica per l'individuazione di soggetti a cui assegnare l'occupazione di suolo/area pubblica temporanea per l'esercizio temporaneo di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel periodo giugno – agosto 2024 in occasione dell' "ESTATE CARMIGNANESE 2024";
- i sopra nominati contraenti dichiarano di conoscere e confermare il contenuto del bando di selezione pubblica;

si conviene e si stipula quanto segue

1 - oggetto della convenzione

La presente convenzione stabilisce ed individua le modalità operative, norme e prescrizioni a cui devono attenersi gli operatori-assegnatari che svolgono attività temporanea di preparazione, produzione, vendita, somministrazione e consumazione sul posto di alimenti e bevande (preparazione e cottura di cibi in loco) in stand /gazebo/strutture mobili in appositi spazi/area pubblica.

L'esercizio dell'attività è svolto in piena autonomia gestionale, e a totale rischio e pericolo dell'assegnatario.

La presente convenzione ha durata solo per la manifestazione dell'anno 2024, e si intende comunque risolta di diritto alla fine della stessa, senza alcuna altra formalità.

2 - luogo e spazi interessati

Per "luogo e spazi interessati" oggetto della presente convenzione si intende le aree pubbliche appositamente individuate ed assegnate agli operatori per l'esercizio dell'attività, ed altresì l'ulteriore spazio di area pubblica assegnato e occupato da ciascun operatore per il posizionamento di tavoli e sedie (adibiti allo stazionamento

del pubblico per la consumazione sul posto); Tale aree saranno oggetto di puntuale misurazione e quantificate e calcolate dopo l'assegnazione definitiva dell'area e/o spazio.

3 - individuazione del responsabile

L'assegnatario risponde direttamente e sotto la sua personale responsabilità del personale da lui incaricato all'espletamento del servizio di preparazione, produzione, vendita, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. L'assegnatario provvede a tutti gli oneri di carattere sociale, retributivo, fiscale, tributario, assicurativo e di sicurezza a favore dei soci, dei dipendenti e dei volontari eventualmente impegnati nel servizio.

Ciascun assegnatario individua un referente responsabile il cui nominativo deve essere comunicato al Comune. Tale nominativo sarà l'unico referente nei confronti del Comune.

4 - tipologie di preparazione e somministrazione di cibi e alimenti

Agli operatori sono consentite le attività di preparazione, produzione, cottura, vendita, somministrazione e consumo sul posto di cibi e bevande per la tipologia espressa in sede di presentazione domanda di partecipazione, confacenti ed appropriate rispetto alle attrezzature e strumenti utilizzati.

5 - prezzi

Ogni operatore dovrà esporre in modo evidente il proprio listino prezzi.

6 - giornate e orari di svolgimento dell'attività di somministrazione

L'attività di somministrazione al pubblico è prevista dal al (escluse tutte le giornate del lunedì).

L'Amministrazione Comunale, previa apposita istanza degli assegnatari, si riserva di concedere agli stessi, l'eventualmente autorizzazione e/o nulla osta per l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti bevande, per un ulteriore periodo comunque non oltre il25 agosto 2024. In tal caso con apposito atto saranno definite le giornate e l'orario per l'esercizio dell'attività.

7- modalità di svolgimento dell'attività di somministrazione

Non è consentita la vendita di bottiglie in vetro, le bevande dovranno essere somministrate in bicchieri a perdere.

Non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore ai 21 gradi alcolici.

E' vietato esercitare altre attività congiunte, che non siano la preparazione di cibi, la cottura, la vendita e la somministrazione.

Il consumo di cibi e bevande da parte dei clienti/avventori dovrà svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, linee guida nonché protocolli prevenzione Covid-19, se dovute.

I cibi e bevande da asporto non possono essere consumati all'aperto in altre aree pubbliche.

E' vietato diffondere musica all'esterno del gazebo.

E' vietato lasciare sacchi contenenti rifiuti ed altro materiale, al di fuori dell'area destinata alla preparazione degli alimenti e bevande.

Gli operatori nell'esercizio dell'attività sono tenuti al rispetto del regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Non è possibile trasferire, a pena di decadenza, l'assegnazione degli spazi e suolo pubblico oggetto del presente atto, ovvero affidarla in gestione a terzi tramite affitto d'azienda o altre forme (comodato, conferimento d'azienda, cessione di quote, variazione della compagine sociale,...).

7 - posizionamento tavoli, posti a sedere e rimozione.

Le aree interessate al posizionamento di tavoli e panche per lo stazionamento del pubblico durante la somministrazione sono quelle individuate e indicate nell'apposita planimetria in base alle norme tecniche con l'affollamento massimo ipotizzabile suddiviso per zona, da stabilirsi in base alle vigenti norme tecniche e di sicurezza e nel rispetto dei protocolli anticovid – 19, se dovute.

Alla fine dell'attività di somministrazione, nella medesima serata le panche ed i tavoli destinati alla somministrazione al pubblico (stazionamento), dovranno essere rimossi in modo da lasciare libero lo spazio necessario e sufficiente tale da consentire il transito e passaggio dei mezzi di soccorso e mezzi autorizzati (oltreché ad assicurare a pulizia dell'area).

Le panche ed i tavoli saranno riposizionati alla volta della giornata successiva.

8 - chioschi-gazebo -strutture

L'approntamento delle strutture per l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto delle norme e regole previste in tema di sicurezza in generale, di prevenzione incendi, di impiantistica ed igienico sanitaria.

L'installazione dei gazebo deve essere effettuato in rispetto alle norme di regolare montaggio, e con i materiali previsti dalle normative di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Deve essere assicurato l'ancoraggio a terra dei gazebo e chioschi.

La rimozione dei chioschi e strutture, alla fine della durata della manifestazione, è a totale carico e a spese del titolare. L'area sarà restituita e ripristinata nello stato di fatto in cui è stata consegnata senza alcun aggravio di spese del Comune.

9 - oneri a carico degli operatori

Gli oneri ed obblighi sono quelli già indicati e stabiliti nell'apposito bando di gara (che gli operatori in sede di domanda di partecipazione hanno già dichiarato di accettare in tutte le condizioni senza riserva alcuna); in particolare ogni operatore dovrà assolvere i compiti relativi alla custodia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco/struttura, tenere i relativi arredi, strutture e strumenti in buono stato di manutenzione, ed in particolare mantenere in efficienza gli impianti elettrici, idraulici, termici e di combustibile presenti, nonché provvedere alla pulizia e manutenzione dell'area circostante gli spazi assegnati.

Nel caso di allaccio alla presa dell'acquedotto del Comune il concessionario dovrà dotarsi di apposito contatore per i consumi e rilevare la lettura all'inizio e alla fine dell'attività in contraddittorio con operatore del Comune. Saranno addebitati i consumi rilevati dalle letture secondo la tariffa idrica integrata vigente.

Ogni operatore dovrà altresì vigilare direttamente o a mezzo personale dipendente, il proprio spazio e i materiali esposti.

Dovrà altresì accettare tutte le clausole le modalità e condizioni stabilite nel bando

Il Comune non risponderà in alcun modo per i danni dovuti a negligenza dell'operatore o per qualsiasi furto o danneggiamento compiuto alle cose ed alle persone nel corso dell'attività.

In caso di precipitazioni/eventi atmosferici intensi è fatto obbligo al legale rappresentante dell'attività, o al personale appositamente incaricato, far immediatamente sospendere l'attività e far allontanare il pubblico.

10 - responsabilità per danni

L'assegnatario/operatore sarà responsabile per fatto e/o colpa propria, dei propri dipendenti, ausiliari, collaboratori, fornitori o appaltatori di tutti i danni cagionati a terzi o al patrimonio pubblico. L'operatore esonera altresì espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da atti ad commissioni di altri operatori o di terzi in genere. L'operatore, infine, risponde di tutti i danni causati alle costruzioni ed attrezzature messe a sua disposizione.

11 - danni - assicurazione

Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni a persone e cose, furti e atti vandalici, da chiunque e comunque provocati, o da calamità naturali.

L'operatore dovrà assicurarsi contro tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione alla manifestazione (furto, incendio, infortuni, rotture danneggiamenti, responsabilità civili e simili), salvo che non sia già preventivamente coperto da congrua assicurazione vigente per tutta la durata della manifestazione, presso idonea compagnia assicuratrice.

L'amministrazione comunale, per motivi inderogabili di ordine e sicurezza pubblica, di igiene, o cause di forza maggiore o imprevisti può disporre la sospensione delle attività e della manifestazione, senza che gli interessati possano avanzare pretese.

12 - sicurezza delle attrezzature e quiete pubblica

Al responsabile di cui al punto 3 "individuazione del responsabile" o al soggetto dichiarante l'inizio dell'attività è fatto altresì specifico obbligo di verificare la rispondenza e la conformità dei luoghi, delle strutture, delle attrezzature e di quant'altro utilizzato a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, sanità, igiene, e prevenzione dell'inquinamento acustico.

13 - Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente rapporto è competente in via esclusiva il Foro di Padova.

14 - vigilanza e sanzioni

L'attività di vigilanza sulle attività di cui al presente disciplinare è svolta dalla Polizia Locale e/o autorità di P.S. Locale.

Le violazioni al presente disciplinare saranno sanzionate con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla Legge n. 689/1981, e dalla normativa COVID-19, se dovuta, fatto salvo l'applicazione di ulteriori e diverse disposizioni normative vigenti in materia.

LE PARTI
